REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/73 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1973

che modifica il regolamento n. 204/67/CEE, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti previsti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, diversi dai suini macellati, sono stati fissati con regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine diversi dai suini macellati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2754/73 (4);

considerando che è opportuno adattare la nomenclatura dell'allegato I di tale regolamento a quella del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e derivati », che permette la fissazione degli importi supplementari nel settore delle carni suine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73 (6), e fissare i coefficienti applicabili alle carni che rientrano nelle nuove sottovoci tariffarie;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE, la designazione dei prodotti che rientrano nelle sottovoci 02.01 A III a) da 1 a 6 della tariffa doganale comune e i coefficienti relativi sono sostituiti in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.
(3) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.
(4) GU n. L 284 dell'11. 10. 1973, pag. 14.
(5) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(6) GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Coefficienti
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	1,00
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	1,55
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	1,22
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	1,62
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	0,87
	6. altre :	
	aa) disossate e congelate	1,62
	bb) non nominate	1,62